

ULTIMO



Ilaria Perrotta
NOTAIO

Repertorio n. 2.696

Raccolta n. 1.546

--- VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE ---
"SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" ON-
LUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno,

10 giugno 2020

In Castrovillari (CS), presso il mio studio, sito in Via Coscile, civico numero 66, avanti a me **Notaio Ilaria PERROTTA**, con sede in Castrovillari (CS), iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

è comparsa la Signora:

- **BELLIZZI Filomena - Letizia**, bracciante agricola, nata a Cassano allo Jonio (CS), il giorno 30 ottobre 1975, residente in Lungro (CS), Vico VI Musici, civico numero 3, codice fiscale BLL FMN 75R70 C002T, cittadina italiana, la quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio sia in qualità di **Presidente del Consiglio Direttivo della "Associazione SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" O.N.L.U.S.**, con sede in Lungro (CS), Via Skanderberg, civico numero 13, codice fiscale e partita IVA 03093540783, costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cosenza, in data 2 novembre 2010, al numero 9788, serie 1T; - Sono, altresì, presenti i Signori:

- **PISTOIA Raffaele**, disoccupato, nato a Lungro (CS), il giorno 13 maggio 1962, residente in Lungro (CS), Vico Piazza Garibaldi, Vico I, civico numero 3, codice fiscale PST RFL 62E13 E745S;

- **VACCARO Francesca Antonia**, pensionata, nata ad Acquafredda (CS), il giorno 13 aprile 1956, residente in Lungro (CS), Contrada Musici, civico numero 6, codice fiscale VCC FNC 56D53 A033P;

- **DE MARCO Nicola**, contabile, nato a Cosenza, il giorno 3 novembre 1970, residente in Lungro (CS), Via San Leonardo, civico numero 67, codice fiscale DMR NCL 70S03 D086P.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di assistere all'assemblea dei soci della suddetta Associazione onde redigerne pubblico verbale.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea la sopracostituita Signora **BELLIZZI Filomena - Letizia**, la quale dichiara:

- che è presente la totalità dei soci, intervenuti in proprio e per delega, come risulta dal foglio presenze, che, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale; --

- per l'organo amministrativo è presente il Presidente del Consiglio Direttivo, in persona di sé medesima, e il Signor **DE MARCO Nicola**, Tesoriere; --

- di aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento statutario alle disposizioni del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, mediante adozione di un nuovo statuto associativo in ossequio alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Illustrazioni del Presidente

Presa la parola, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che suggeri-

Registrato a COSENZA

il 11/06/2020

al n. 6712

serie 1 T

Imposta di bollo assolta
in via forfettaria sugli atti pubblici trasmessi in
via telematica (M.U.I.) ai
sensi del D.M. 22/2/2007
n. 24530 (in G.U. n. 51 del
2/3/2007)

NOTAIO

Via Coscile, 66 - 87012 Castrovillari (CS) - Tel. 0981/28874 - Fax 0981/209811



scono di procedere all'adozione di un nuovo statuto associativo, adeguato alla normativa introdotta con il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo settore, entrata in vigore in data 03 agosto 2017. -----

La nuova legge incide, infatti, anche sugli Enti preesistenti, ponendo a loro carico un vero e proprio "onere" di adeguamento, quale *condicio sine qua non* per restare nella categoria degli ETS. Tale onere di adeguamento, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia"), è stato prorogato e fissato al 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi). -----

Il Presidente propone, dunque, ai presenti di proseguire il rapporto associativo con la qualifica di Ente del Terzo Settore e, dopo aver evidenziato i benefici che ne potrebbero discendere, illustra il conseguente adeguamento statutario alle nuove norme in riferimento alla denominazione sociale, con l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"; la previsione che esclude lo scopo di lucro; l'indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; la scelta di una o più attività di interesse generale (indicate nell'art. 5 del CTS) che costituisce l'oggetto sociale dell'Ente; la sede legale e il patrimonio di dotazione ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; la nomina dei componenti degli organi sociali obbligatori; la durata dell'Ente; le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'Ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura da fissare in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità stabilite e l'attività di interesse generale individuata; le norme sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento o estinzione dell'Ente. -----

Il Presidente chiarisce infine che non è ancora operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, perciò non è attualmente in vigore l'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e non è fruibile il procedimento semplificato di riconoscimento della personalità giuridica ivi previsto, per cui l'efficacia dello statuto adottando è subordinata alla piena operatività dell'intera normativa del Codice del Terzo Settore e alla istituzione del relativo Registro (RUNTS). -- A tal fine, il Presidente espone agli intervenuti il contenuto del nuovo statuto associativo. -----

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano, ferme restando le maggioranze semplificate previste dalla normativa vigente per l'approvazione degli adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore, -----

----- DELIBERA -----

1) di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione "SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" ONLUS della qualifica di Ente del Terzo Settore; -----

2) di nominare, quali membri dell'Organo Amministrativo - Comitato Direttivo, i Signori: -----

-- BELLIZZI Filomena - Letizia, alla carica di Presidente; -----

-- PERRUPATO Vittorio, alla carica di Vice Presidente; -----

-- DE MARCO Nicola, alla carica di Tesoriere; -----

3) di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, la cui efficacia è subordinata alla piena operatività dell'intera normativa del Codice del Terzo Settore e alla istituzione del relativo Registro (RUNTS); -----

4) di conferire all'Organo Amministrativo - Comitato Direttivo, in persona del suo Presidente, ogni più ampio e opportuno potere al fine del conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, incaricandolo di curare ogni altro adempimento all'uopo previsto dalla legge. -----

Null'altro essendovi da deliberare e mancando richiesta di parola da parte dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e venti minuti. -----

----- Accettazione delle cariche -----

I Signori BELLIZZI Filomena - Letizia e DE MARCO Nicola, accettano la carica di cui sono stati rispettivamente investiti, per la durata di cinque esercizi, con i poteri previsti dallo statuto sociale, e dichiarano che non sussistono a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità. -----

----- Regime fiscale -----

Ai fini fiscali, le parti invocano le agevolazioni previste dall'art. 82, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, secondo cui: "Le modifiche (*omissis*) sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. -----

----- Spese -----

Le spese e le imposte inerenti e conseguenti a presente atto sono a carico dell'Associazione. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante l'uso di strumenti informatici e completato a mano da me Notaio su due fogli, per sette pagine, fin qui, e quindi ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici e zero minuti. -----

Firmato in originale -----

Filomena Letizia Bellizzi -----

Raffaele Pistoia -----

Vaccaro Francesca Antonia -----

De Marco Nicola -----

Ilaria Perrotta Notaio L.S.





FOGLIO PRESENZE

2596 A

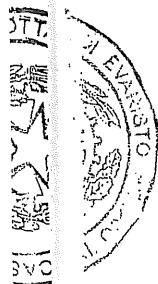
- **BELLIZZI Filomena** - Letizia, nata a Cassano allo Ionio (CS), il giorno 30 ottobre 1975, residente in Lungro (CS), Vico VI Musici, civico numero 3, codice fiscale BLL FMN 75R70 C002T, in proprio e in rappresentanza di

- **PERRUPATO Vittorio**, nato a Castrovillari (CS), il giorno 18 luglio 1996, residente in Lungro (CS), Vico VI Musici, civico numero 3, codice fiscale PRR VTR 96L18 C349J, giusta delega in data 05 giugno 2020, regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione;

- **PISTOIA Raffaele**, disoccupato nato a Lungro (CS), il giorno 13 maggio 1962, residente in Lungro (CS), Vico VI Musici, civico numero 3, codice fiscale PST RFL 62E13 E745S;

- **VACCARO Francesca Antonia**, pensionata, nata ad Acquaformosa (CS), il giorno 13 aprile 1956, residente in Lungro (CS), Contrada Musici, civico numero 6, codice fiscale VCC FNC 56D53 A033P;

- **DE MARCO Nicola**, contabile, nato a Cosenza, il giorno 3 novembre 1970, residente in Lungro (CS), Contrada Sant'Angelo, civico numero 1, codice fiscale DMR NCL 70S03 D086P.



*Filomena e Raffaele Bellizzi
Vittorio Perrupato
Francesca Antonia Vaccaro
Nicola De Marco*

[Signature]



Allegato "B" all'atto -----

Repertorio numero 2.696 -----

Raccolta numero 1.546 -----

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

- "SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" -

----- ONLUS ENTE DEL TERZO SETTORE -----

Art. 1 - (denominazione) -----

E' costituita nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata: -----

"SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO"
ONLUS ENTE DEL TERZO SETTORE (abbreviabile in "SAN NICOLA
DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" ONLUS ETS"). ---

Art. 2 - (sede) -----

L'Associazione ha sede legale in Lungro (CS) Contrada Musici, civico
numero 2. -----

Art. 3 - (attività di interesse generale) -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o
principale, delle seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 del Codice
del Terzo Settore): -----

- interventi e servizi sociali a favore delle persone e delle famiglie,
promuove interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari
opportunità, non discriminazione ed i diritti di cittadinanza; previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà
sociali e condizioni di non autonomia; eroga servizi e prestazioni volte a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone
con disabilità (ovvero, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni).

- interventi e prestazioni sanitarie; -----

- prestazioni socio-sanitarie, prestate alle persone che presentano bisogni di
salute e che richiedono prestazioni sanitarie ed azione di protezione sociale,
anche di lungo periodo sulla base di progetti personalizzati redatti sulla
scorta di valutazioni multimediali di cui al Decreto del Presidente di
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni. -----

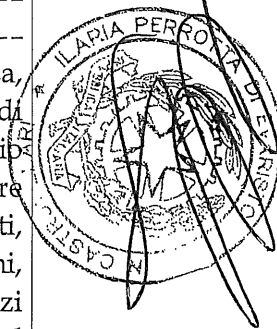
Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori
attività (ex art. 6 Codice del Terzo Settore): -----

- Attività di primo soccorso e di urgenza ed emergenza sanitaria; -----

- Prelievo del sangue e attività affini; -----

- Trasporto organi e sangue ed emoderivati; -----

- Trasporto sanitario e attività connesse quali servizi di ambulanza,
trasporto in ambulanza di pazienti e infermi con qualsiasi mezzo di
trasporto, inclusi gli aerei, con personale dipendente e volontario
dell'Associazione; il trasporto sociale e i trasporti sanitari con particolare
riferimento al trasporto di persone con disabilità, ammalati, infortunati,
lungodegenti, anziani, dializzati: con ambulanze, autovetture e furgoni,
attrezzati e non, con o senza assistenza medica e/o paramedica, con mezzi
propri e/o altrui, avvalendosi anche dell'operato di terzi; la gestione del



servizio di ambulanze per enti pubblici e privati, per lo svolgimento di servizi vari; il trasporto di sangue, emoderivati, organi, attrezzature farmaci e altri materiali, nel limite consentito dalle leggi vigenti, per conto proprio e/o di terzi, via terra, mare, fluviale, ferroviaria o aerea; servizi di noleggio con conducente e senza conducente di ambulanze e autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap; -----

- Servizio di telesoccorso e teleassistenza; -----

- Assistenza e promozione sociale delle popolazioni in cui opera, favorendo l'inserimento sociale di tutte le persone a qualsiasi titolo bisognose di aiuto;

- Riabilitazione e risocializzazione di persone disabili per motivi psichici, fisici o sociali di qualsiasi tipo; -----

- Promozione, istituzione e gestione delle case di accoglienza, case di riposo, case-famiglia, comunità alloggio, ludoteche, comunità terapeutiche, centri diurni, sociali e di ogni altro tipo di istituto per persone di qualsiasi età in condizioni di emarginazione e bisogno, centri terapeutici per riabilitazione motoria; -----

- Promozione di attività di animazione e reintegrazione sociale finalizzate al recupero dell'autonomia funzionale e personale degli utenti, anche attraverso la partecipazione degli stessi; -----

- Svolgimento di iniziative di informazione e prevenzione; -----

- Promozione culturale e sociale attraverso ricerche, indagini, corsi di formazione, convegni, spettacoli ed ogni altra manifestazione in genere finalizzata allo scopo sociale; -----

- Attività di protezione civile; -----

- Organizzazione di corsi di formazione professionale utili al raggiungimento degli scopi associativi; -----

- Assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a persone bisognose; -

- Disbrigo pratiche di carattere sanitario e non. -----

L'Associazione può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi con altre associazioni di volontariato, con cooperative sociali o altri enti no profit e potrà aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del volontariato. -----

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali (lotterie contributi volontari tra enti pubblici e privati, raccolta fondi, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti); -----

Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; -----

Gestione di archivi cartacei ed informatici. -----

art. 4 - (soci) -----

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso o censo che accettano gli articoli dello Statuto, condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. I soci sono classificati in quattro categorie: -----

- **soci fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione: -----

- **soci ordinari:** quelli che, a seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, siano in regola con il pagamento della quota

associativa per l'anno in corso e prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali; -----

- **soci sostenitori:** quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione, per aver effettuato donazioni o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; -----

- **soci volontari:** quelli che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi, possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. -----

I soci, fondatori, ordinari, volontari e sostenitori, godono degli stessi diritti e doveri. -----

art. 5 - (volontari) -----

L'Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro, i quali svolgeranno, per conto dell'associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nello svolgimento delle proprie attività. L'attività del volontario, così come previsto dall'art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 (dieci virgola zero zero) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

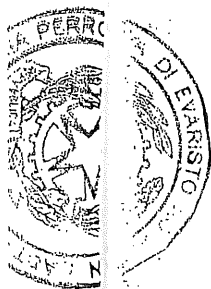
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. -----

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, numero 74. -----

art. 6 (ammissione dei soci) -----

Per diventare socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo secondo il modello predisposto, con l'accettazione esplicita del presente Statuto, e delle delibere degli organi sociali. La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione delle competenze professionali con la quali l'aspirante socio è disposto a contribuire alla vita sociale e/o i servizi richiesti. Il Consiglio direttivo dovrà esaminare la domanda entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'appartenenza all'Associazione



decorre dalla data di accettazione della domanda. Contra la delibera di diniego del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. --

art. 7 (obblighi dei soci) -----

I soci sono tenuti: -----

al pagamento annuale della quota sociale, che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo; -----

all'osservanza dello Statuto e delle delibere assunte dagli Organi collegiali regolarmente costituiti; -----

a fornire le specifiche competenze dichiarate nella domanda d'ammissione, sulla base delle richieste dei soci, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento interno. -----

art. 8 (diritti dei soci) -----

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. -----

art. 9 (perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per dimissioni (da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo), per morosità (trascorsi 30 (trenta) giorni dall'ammissione o, per soci fondatori, al 31 (trentuno) gennaio, senza il versamento della quota annuale), per gravi inadempienza o, comunque, per attività in contrasto con i fini associativi, a seguito di delibera di esclusione assunta con voto favorevole di almeno 2 (due) membri del Consiglio direttivo e della maggioranza dell'Assemblea. -----

art. 10 (organi sociali) -----

Gli organi sociali dell'Associazione sono: -----

l'Assemblea dei soci; -----

il Consiglio Direttivo, -----

- il Presidente; -----

- il vice Presidente; -----

- il Tesoriere. -----

le cariche hanno durata quinquennale, ovvero fino a revoca o dimissioni a discrezione dell'assemblea; sono tutte elettive e sono ricoperte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica. -----

E' organo facoltativo dell'Associazione, come appresso specificato, il Collegio dei Revisori. -----

Art. 11 (Assemblea dei soci) -----

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. -----

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'associazione. -----

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione e da chi ne fa le veci. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci dell' associazione in regola col versamento della quota associativa annuale. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. -----

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. -----

Art. 12 (compiti dell'assemblea ordinaria) -----

L'Assemblea in sede ordinaria: -----



decorre dalla data di accettazione della domanda. Contra la delibera di diniego del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. --

art. 7 (obblighi dei soci) -----

I soci sono tenuti: -----

al pagamento annuale della quota sociale, che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo; -----

all'osservanza dello Statuto e delle delibere assunte dagli Organi collegiali regolarmente costituiti; -----

a fornire le specifiche competenze dichiarate nella domanda d'ammissione, sulla base delle richieste dei soci, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento interno. -----

art. 8 (diritti dei soci) -----

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. -----

art. 9 (perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per dimissioni (da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo), per morosità (trascorsi 30 (trenta) giorni dall'ammissione o, per soci fondatori, al 31 (trentuno) gennaio, senza il versamento della quota annuale), per gravi inadempienza o, comunque, per attività in contrasto con i fini associativi, a seguito di delibera di esclusione assunta con voto favorevole di almeno 2 (due) membri del Consiglio direttivo e della maggioranza dell'Assemblea. -----

art. 10 (organi sociali) -----

Gli organi sociali dell'Associazione sono: -----

l'Assemblea dei soci; -----

il Consiglio Direttivo, -----

- il Presidente; -----

- il vice Presidente; -----

- il Tesoriere. -----

le cariche hanno durata quinquennale, ovvero fino a revoca o dimissioni a discrezione dell'assemblea; sono tutte elettive e sono ricoperte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica. -----

E' organo facoltativo dell'Associazione, come appresso specificato, il Collegio dei Revisori. -----

Art. 11 (Assemblea dei soci) -----

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. -----

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'associazione. -----

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione e da chi ne fa le veci. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci dell' associazione in regola col versamento della quota associativa annuale. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. -----

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. -----

Art. 12 (compiti dell'assemblea ordinaria) -----

L'Assemblea in sede ordinaria: -----



- approva le linee generali del programma delle attività dell'anno sociale; -
- approva il bilancio; -----
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; -----
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo. -----

Art. 13 (assemblea straordinaria) -----

L'Assemblea in sede straordinaria: -----

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione; -----
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; -----
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o dal Collegio sindacale. -----

Art. 14 (validità dell'Assemblea) -----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa. -----

E' prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. -----

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. -----

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con apposito avviso affisso all'Albo dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione. -----

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione è fissata per il giorno successivo alla stessa ora. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, salvo quanto previsto dal successivo art. 15; la deliberazione è espressa con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. ---

Art. 15 (modifiche dello statuto, scioglimento e liquidazione) -----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale. -----

Art. 16 (consiglio direttivo) -----

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea; i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio dura in carica cinque anni, ovvero a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, a giudizio dell'assemblea. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. -----



Il Consiglio direttivo: -----

- delibera sugli indirizzi generali assunti dall'Assemblea dei soci; -----

- cura l'esecuzione delle delibere; -----

- redige il bilancio consuntivo; -----

- predispone il programma di lavori per la realizzazione delle iniziative progettate; -----

- procede annualmente alla revisione degli elenchi dei soci; -----

- delibera sull'accettazione delle domande di ammissione e sulla esclusione dei soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente statuto: -----

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione e all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; -----

- compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, nomina procuratori, conferisce incarichi professionali. -----

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le figure del Presidente e del Vice Presidente. -----

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale di voto del Presidente. -----

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o la richiedano almeno due altri consiglieri. -----

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno due consiglieri. -----

Il Consiglio direttivo, qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti procederà, per cooptazione, all'integrazione necessaria che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. -----

Art. 17 (Presidente del Consiglio direttivo) -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

Al Presidente spetta: -----

a) rappresentare l'Associazione in giudizio o in arbitrato e di fronte a terzi, in Italia e all'estero, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, nonché di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi, anche innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi; -----

b) sottoscrive contratti, convenzioni, ed ogni altro atto deliberato dal Consiglio Direttivo; -----

c) convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le Adunanze del Consiglio Direttivo; -----

d) sovrintendere alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; -----

e) compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto. -----

Il Vice Presidente fa le veci del presidente in caso di suo impedimento, assenza, mancanza o dimissioni. La firma del Vice Presidente testimonia dell'assenza o inadempimento del Presidente. -----

Art. 18 (Il segretario) -----

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: -----

- provvede al disbrigo della corrispondenza; -----

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali della



riunioni dell'assemblea.

Art. 19 (Il tesoriere)

Il tesoriere:

- predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo che presente all'assemblea il mese di marzo;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Art. 20 (Revisore dei conti)

L'assemblea, su indicazione del Consiglio direttivo, può nominare un collegio di revisori dei conti qualora le circostanze e l'attività dell'Associazione lo richiedano o sia ritenuto opportuno.

Possono accedere a tale carica mediante candidatura i soci ovvero esterni all'associazione che abbiano un titolo di studio in materia tecnico contabile o siano iscritti ad albi professionali, anche come tirocinante, in materia giuridica - contabile da almeno un anno. La carica ha durata triennale.

Art. 21 (Organo di controllo)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Il Collegio Sindacale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci; devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori dei legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 200 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, nel caso in cui, un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote dell'associazione annuali, stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo;



- i contributi volontari;
- le sovvenzioni pubbliche e private;
- i contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali.

Il patrimonio sociale viene utilizzato per il raggiungimento dell'aggettivo sociale.

I soci non possono chiederne la ripartizione, né pretenderne la restituzione in caso di recesso o di scioglimento dell'Associazione. I proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23 (Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Il rendiconto economico finanziario viene sottoposto entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolarmente iscritti.

Art. 24 (norme non contemplate)

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato.

Fino all'operatività del suddetto Registro la denominazione dell'Associazione risulta quella seguente:

"SAN NICOLA DI MIRA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" ONLUS, rimanendo impossibile l'utilizzo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dell'indicazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione potrà altresì contenere l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, utilizzandola in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore)

Firmato in originale:

Filomena Letizia Bellizzi

Raffaele Pistoia

Vaccaro Francesca Antonia

De Marco Nicola

Ilaria Perrotta Notaio L.S.

COPIA CONFORME

la presente copia xerografica realizzata
con sistema elettronico composta da

8 fogli è conforme all'originale

e si rilascia per uso causa
Castrovillari, li 12.06.2020

IL NOTAIO

[Handwritten signature]

